

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

19° anno n. L 39  
14 febbraio 1976

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri . . . . . 1
- ★ Regolamento (CEE) n. 312/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità . . . . . 2
- Regolamento (CEE) n. 313/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala . . . . . 3
- Regolamento (CEE) n. 314/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto . . . . . 5
- Regolamento (CEE) n. 315/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattierocaseari . . . . . 7
- Regolamento (CEE) n. 316/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica democratica della Somalia a titolo di aiuto . . . . . 13
- Regolamento (CEE) n. 317/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Repubblica democratica della Somalia . . . . . 16
- ★ Regolamento (CEE) n. 318/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III . . . . . 19
- ★ Regolamento (CEE) n. 319/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento . . . . . 23
- ★ Regolamento (CEE) n. 320/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, concernente il rilascio, durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 giovani bovini destinati all'ingrasso . . . . . 27

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (CEE) n. 321/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, relativo a un regime modificato d'importazione, durante il periodo d'applicazione di misure di salvaguardia, di determinati giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso . . . . .	30
Regolamento (CEE) n. 322/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	33
Regolamento (CEE) n. 323/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che sopprime il prelievo all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri . . . . .	34
Regolamento (CEE) n. 324/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva . . . . .	35
Regolamento (CEE) n. 325/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . . .	37
Regolamento (CEE) n. 326/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero . . . . .	38

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Consiglio**

76/206/CEE :

★ Decisione del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento . . . . .	39
---	----

76/207/CEE :

★ Direttiva del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro	40
--	----

---

**AVVISO AI LETTORI**

La « Gazzetta ufficiale delle Comunità europee » n. L 40, del 16 febbraio 1976, uscirà in ritardo a causa del suo eccezionale volume.

---

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 311/76 DEL CONSIGLIO**  
**del 9 febbraio 1976**  
**relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,  
vista la proposta della Commissione,  
visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,  
visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,  
considerando che è necessario disporre di statistiche riguardanti gli effettivi e la prima occupazione dei lavoratori stranieri negli Stati membri della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri elaborano, per i lavoratori cittadini di un altro Stato membro o di uno Stato terzo, statistiche concernenti:

- gli effettivi,
- la prima occupazione sul loro territorio in un anno determinato.

Le statistiche contengono le seguenti indicazioni:

- nazionalità,
- sesso,
- età,
- ramo di attività o gruppo professionale,
- regione.

2. Gli Stati membri elaborano le statistiche una volta all'anno utilizzando le fonti di cui normalmente dispongono, in particolare i dati relativi alla sicurezza sociale, ai censimenti della popolazione, alle inchieste

statistiche effettuate presso i datori di lavoro o ai permessi di soggiorno o di lavoro.

*Articolo 2*

1. Sin dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati disponibili relativi agli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Entro 5 anni al massimo dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutti i dati concernenti gli elementi di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel trasmettere i dati alla Commissione gli Stati membri indicano le fonti utilizzate.

*Articolo 3*

1. Per l'applicazione del presente regolamento gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione.

2. Gli Stati membri informano la Commissione, al più tardi il 31 marzo di ogni anno, sui progressi compiuti nell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma.

La Commissione riferisce al Consiglio sulla base delle informazioni ottenute.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

<sup>(1)</sup> GU n. C 129 dell'11. 12. 1972, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 60 del 26. 7. 1973, pag. 7.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 312/76 DEL CONSIGLIO**

del 9 febbraio 1976

**che modifica le disposizioni riguardanti i diritti sindacali dei lavoratori contenute nel regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(2)</sup>,considerando che occorre precisare all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità<sup>(3)</sup>, che i lavoratori cittadini di uno Stato membro occupati nel territorio di un altro Stato membro beneficiano della parità di trattamento in materia di esercizio dei diritti sindacali anche per quanto riguarda l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, primo comma, prima frase, dopo l'espressione « il diritto di voto » occorre aggiungere il seguente periodo:  
« e l'accesso ai posti amministrativi o direttivi di un'organizzazione sindacale ».
2. Il paragrafo 2 è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

G. THORN

---

<sup>(1)</sup> GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 43.<sup>(2)</sup> GU n. C 12 del 17. 1. 1976, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 313/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 38/76 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 38/76 ai prezzi offerti

e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1<sup>o</sup> 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 6 del 13. 1. 1976, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1976 che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	31,66
10.01 B	Frumento duro	52,05 (1) (5)
10.02	Segala	49,79 (6)
10.03	Orzo	25,70
10.04	Avena	14,89
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	33,71 (2) (3)
10.07 A	Grano saraceno	2,31
10.07 B	Miglio	13,77 (4)
10.07 C	Sorgo	34,33 (4)
10.07 D	Altri cereali	0 (5)
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	55,90
11.01 B	Farine di segala	81,31
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	90,69
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	59,36

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(2) Per il granturco originario dei ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 6 UC/t conformemente al regolamento (CEE) n. 1599/75.

(3) Per il granturco originario dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,50 UC/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari dei ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 UC/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 2754/75 del Consiglio e n. 2622/71 della Commissione.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 314/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2832/75<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, de-

vono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 1º. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 283 del 1º. 11. 1975, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1976 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	1,52	1,52	7,17
10.02	Segala	0	1,21	1,21	5,65
10.03	Orzo	0	0	0	5,69
10.04	Avena	0	1,21	1,21	5,65
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0,40
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	0	0	0	0

## B. Malto

(UC/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	10,13	10,13
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	7,57	7,57
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	8,82	8,82

**REGOLAMENTO (CEE) N. 315/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 740/75 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 829/75 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 193/76 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 829/75 ai prezzi di cui

la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 79 del 28. 3. 1975, pag. 31.

(4) GU n. L 23 del 30. 1. 1976, pag. 29.

## ALLEGATO

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.01	<p>Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :</p> <p>A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6 % :</p> <p>I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri</p> <p>b) altri</p> <p>II. altri :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 4 %</p> <p>2. superiore a 4 %</p> <p>B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %</p> <p>II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %</p> <p>III. superiore a 45 %</p>	<p>0110</p> <p>0120</p> <p>0130</p> <p>0140</p> <p>0150</p> <p>0160</p> <p>0200</p> <p>0300</p> <p>0400</p>	<p>18,58</p> <p>16,58</p> <p>16,58</p> <p>20,20</p> <p>15,58</p> <p>19,20</p> <p>39,56</p> <p>83,69</p> <p>129,34</p>
04.02	<p>Latte e crema di latte, conservati o zuccherati :</p> <p>A. senza aggiunta di zuccheri :</p> <p>I. Siero di latte</p> <p>II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :</p> <p>a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 1,5 %</p> <p>2. superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %</p> <p>3. superiore a 27 % ed inferiore o uguale a 29 %</p> <p>4. superiore a 29 %</p> <p>III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :</p> <p>a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno, o in recipienti di vetro contenenti 0,5 litri o meno, ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :</p> <p>1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %</p> <p>2. altri</p> <p>b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :</p> <p>1. inferiore o uguale a 45 %</p> <p>2. superiore a 45 %</p>	<p>0500</p> <p>0620</p> <p>0720</p> <p>0820</p> <p>0920</p> <p>1020</p> <p>1120</p> <p>1220</p> <p>1320</p> <p>1420</p> <p>1520</p> <p>1620</p> <p>1720</p>	<p>13,80</p> <p>79,52</p> <p>94,71</p> <p>96,71</p> <p>110,03</p> <p>73,52</p> <p>88,71</p> <p>90,71</p> <p>104,03</p> <p>10,66</p> <p>14,39</p> <p>83,69</p> <p>129,34</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.02 (seguito)	B. con aggiunta di zuccheri :		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :		
	a) Latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » <sup>(1)</sup> , in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 27 % <sup>(2)</sup>	1820	30,00
	b) altri :		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % <sup>(3)</sup>	2220	per kg 0,7352 <sup>(9)</sup>
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % <sup>(3)</sup>	2320	per kg 0,8871 <sup>(9)</sup>
	cc) superiore a 27 % <sup>(3)</sup>	2420	per kg 1,0403 <sup>(9)</sup>
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % <sup>(3)</sup>	2520	per kg 0,7352 <sup>(10)</sup>
	bb) superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 % <sup>(3)</sup>	2620	per kg 0,8871 <sup>(10)</sup>
	cc) superiore a 27 % <sup>(3)</sup>	2720	per kg 1,0403 <sup>(10)</sup>
II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :			
a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %	2810	19,97	
b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :			
1. inferiore o uguale a 45 % <sup>(3)</sup>	2910	per kg 0,8369 <sup>(10)</sup>	
2. superiore a 45 % <sup>(3)</sup>	3010	per kg 1,2934 <sup>(10)</sup>	
04.03	Burro :		
A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %	3110	152,17	
B. altro	3210	185,65	
04.04	Formaggi e latticini :		
A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse ed Appenzell, diversi da quelli grattugiati od in polvere :			
I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi <sup>(3)</sup> :			
a) in forme standard <sup>(4)</sup> e di un valore franco frontiera <sup>(5)</sup> per 100 kg peso netto :			
1. uguale o superiore a 196,06 UC (a) ed inferiore a 216,06 UC (a)	3318	15,00	
2. uguale o superiore a 216,06 UC (a)	3417	129,90 <sup>(11)</sup>	

Nomenclatura tariffaria			
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
04.04 (seguito)	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera <sup>(5)</sup> uguale o superiore a 216,06 UC (a) e inferiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3518	15,00
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera <sup>(5)</sup> uguale o superiore a 244,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3616	129,90 <sup>(11)</sup>
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g <sup>(6)</sup> e di un valore franco frontiera <sup>(5)</sup> uguale o superiore a 264,06 UC (a) per 100 kg peso netto	3716	129,90 <sup>(11)</sup>
	II. altri	3800	129,90
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate <sup>(2)</sup>	3900	102,44 <sup>(12)</sup>
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere	4000	96,10
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto <sup>(7)</sup> , di un valore franco frontiera <sup>(5)</sup> uguale o superiore a 150 UC per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % <sup>(2)</sup>	4120	30,00
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	4410	102,65
	2. superiore a 48 %	4510	110,30
b) superiore a 36 %	4610	190,30	
E. altri :			
I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso di materie grasse inferiore o uguale a 40 %, ed aventi un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa :			
a) inferiore o uguale a 47 %	4710	102,44	

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
04.04 (seguito)	<p>b) superiore a 47 % ed inferiore o uguale a 72 % :</p> <p>1. Cheddar, Chester</p> <p>aa) Cheddar, in forme intere standard (4), fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto uguale o superiore a 193,10 UC (5)</p> <p>bb) altri</p> <p>2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca (2) :</p> <p>aa) inferiore o uguale a 48 %</p> <p>bb) superiore a 48 %</p> <p>3. Kashkaval (2)</p> <p>4. Formaggi di pecora o di bufala in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelle di pecora o di capra (2)</p> <p>5. altri</p> <p>c) superiore a 72 % :</p> <p>1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g</p> <p>2. altri</p> <p>II. non nominati :</p> <p>a) grattugiati od in polvere</p> <p>b) altri</p>	<p>4831</p> <p>4850</p> <p>4922</p> <p>5022</p> <p>5030</p> <p>5060</p> <p>5120</p> <p>5210</p> <p>5250</p> <p>5310</p> <p>5410</p>	<p>15,00</p> <p>128,47</p> <p>106,30 (13)</p> <p>106,30 (14)</p> <p>106,30 (15)</p> <p>106,30 (15)</p> <p>106,30</p> <p>79,73</p> <p>186,30</p> <p>102,44</p> <p>186,30</p>
17.02	<p>Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio :</p> <p>II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro) (16)</p>	5500	16,25
17.05	<p>Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione :</p> <p>A. Lattosio e sciroppo di lattosio</p>	5600	16,25
25.07	<p>Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :</p> <p>B. altri, contenenti isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 17.05 B, e prodotti lattiero-caseari (8) :</p> <p>I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :</p> <p>a) non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :</p> <p>1. . . . .</p> <p>2. . . . .</p> <p>3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %</p> <p>4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %</p>	<p>5700</p> <p>5800</p>	<p>57,14</p> <p>74,05</p>

Nomenclatura tariffaria		Codice	Importo del prelievo UC/100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci		
23.07 (seguito)	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :		
	1. . . . .		
	2. . . . .		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	5900	68,75
c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :	1. . . . .		
	2. . . . .		
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	6000	55,26
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	6100	74,05

Per le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(8)</sup> vedere le note da <sup>(1)</sup> a <sup>(8)</sup> del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio (GU n. L 151 del 30. 6. 1968).

<sup>(9)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,  
b) 6,00 UC,  
c) 2,64 UC.

<sup>(10)</sup> Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti :

- a) l'importo per chilogrammo indicato, moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto,  
b) 2,64 UC.

<sup>(11)</sup> Il prelievo è limitato a 7,50 UC per 100 kg peso netto.

<sup>(12)</sup> Il prelievo per 100 kg di peso netto è limitato al 6 % del valore in dogana.

<sup>(13)</sup> Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(14)</sup> Il prelievo è limitato a 68,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Austria, Finlandia, Romania e Svizzera (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(15)</sup> Il prelievo è limitato a 48,65 UC per 100 kg, peso netto, per le importazioni in provenienza, secondo i casi, da Bulgaria, Ungheria, Romania e Turchia (regolamento (CEE) n. 1054/68 modificato).

<sup>(16)</sup> Il lattosio e lo sciroppo di lattosio, della sottovoce 17.02 A I sono, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, assoggettati al prelievo che è applicabile al lattosio e sciroppo di lattosio della sottovoce 17.02 A II.

(a) Per le importazioni nel Regno Unito, tale valore franco frontiera è diminuito di 9,99 UC per 100 kg, peso netto.

**NB :** Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'unità di conto alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 della parte prima, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo tasso viene fissato in conformità del regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 316/76 DELLA COMMISSIONE**

del 13 febbraio 1976

**relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento duro destinato alla Repubblica democratica della Somalia a titolo di aiuto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 17 febbraio 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, l'equivalente di 2 000 tonnellate di frumento duro alla Repubblica democratica di Somalia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione per il frumento duro; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica democratica della Somalia;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica democratica della Somalia, di 2 000 tonnellate di frumento duro.
2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.
3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata su alleggio nel porto di Mogadiscio.
4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Durum Wheat — Gift of the European Community — To be distributed free of charge ».

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 1° marzo 1976.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 1° marzo 1976, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È dichiarato aggiudicatario il concorrente che presenta l'offerta più favorevole tenuto conto dell'adattamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto.

La cauzione viene svincolata :

- per ogni concorrente la cui offerta non sia stata considerata o accettata,
- per l'aggiudicatario, dopo esecuzione delle relative operazioni nel termine previsto e dopo presentazione dell'esemplare n. 1 del titolo di esportazione debitamente compilato e vistato dalle autorità

competenti dello Stato membro indicato nell'offerta in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2,

— per l'aggiudicatario, per quanto riguarda i quantitativi per i quali la mancata esecuzione delle operazioni sia dovuta a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

Il prodotto di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica democratica della Somalia, deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere, almeno, alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio ;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti ;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

*Articolo 8*

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 317/76 DELLA COMMISSIONE**

del 13 febbraio 1976

relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani tondi destinato alla Repubblica democratica della Somalia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il 18 marzo 1975 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di una azione comunitaria, l'equivalente di 8 000 tonnellate di riso semigreggio, ossia 6 200 tonnellate di riso lavorato a grani tondi alla Repubblica democratica della Somalia a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1974/1975;

considerando che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio i prodotti possono essere acquistati su tutto il mercato comunitario;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata su alleggio nel porto di sbarco;

considerando che, viste le differenti relazioni monetarie nei differenti Stati membri, il rispetto di tali condizioni non è garantito con l'applicazione dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune poiché gli importi compensativi monetari non sono d'applicazione nel settore del riso; che è quindi necessario prendere in considerazione le conseguenze della situazione monetaria per le rispettive offerte;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini

previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione, destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura alla Repubblica democratica della Somalia;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento italiano dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, vista l'urgenza, è necessario adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, alla Repubblica democratica della Somalia di 6 200 tonnellate di riso lavorato a grani tondi.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Italia, in una partita. Il prodotto verrà mobilitato sul mercato della Comunità. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

3. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire nel momento in cui la merce è effettivamente depositata su alleggio nel porto di Mogadiscio.

<sup>(1)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 89.<sup>(4)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

4. Il prodotto di cui al paragrafo 1 deve essere consegnato dall'aggiudicatario, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti, foderati da sacchi in cotone.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno nel modo seguente :

« Milled Rice — Gift of the European Community — To be distributed free of charge ».

#### Articolo 2

1. La gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 1° marzo 1976.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 1° marzo 1976, alle ore 12.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del bando di gara è fatta almeno 9 giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 3

1. Le offerte devono essere espresse nella moneta dello Stato membro nel quale è indetta la gara.

2. I tassi utilizzati per la conversione in unità di conto per le offerte depositate in moneta nazionale sono :

- il tasso centrale nel caso in cui le monete in causa sono mantenute fra loro all'interno di uno scarto istantaneo massimo di 2,25 %,
- negli altri casi, la media dei corsi di cambio in contanti costatati durante un periodo che si estende dal mercoledì di una settimana al martedì della settimana seguente e che precede immediatamente la data limite per la presentazione delle offerte.

#### Articolo 4

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia, se le offerte presentate in risposta al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare la gara.

#### Articolo 5

1. Il concorrente deve costituire una cauzione di 10 unità di conto per tonnellata di prodotto ; per l'aggiudicatario essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

#### Articolo 6

1. Il riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, in ordine alla fornitura alla Repubblica democratica della Somalia, deve corrispondere alle caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 3 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1 %,
- grani macchiati : massimo 0,50 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,125 %.

Se il riso non corrisponde alle caratteristiche di cui sopra, esso è rifiutato.

2. Le offerte di riso lavorato a grani tondi di cui all'articolo 1, per la fornitura alla Repubblica democratica della Somalia, debbono essere fatte per le caratteristiche indicate in appresso :

- umidità : 15 %,
- rotture di riso : massimo 5 %,
- grani gessati : massimo 3 %,
- grani striati rossi : massimo 3 %,
- grani vaiolati : massimo 1 %,
- grani macchiati : massimo 0,50 %,
- grani gialli : massimo 0,050 %,
- grani ambrati : massimo 0,125 %.

#### Articolo 7

1. L'organismo d'intervento italiano è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che fa l'oggetto del presente regolamento.

2. Il suddetto organismo indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando le formalità doganali di esportazione del prodotto mobilitato sono espletate in uno Stato membro diverso da quello nel quale è indetta la gara, l'organismo d'intervento di tale Stato membro è incaricato delle operazioni relative alla gara, compreso il pagamento all'aggiudicatario.

In tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato, fornendogli tutti gli elementi d'informazione necessari.

Inoltre, l'importo dell'offerta accettata, convertito mediante applicazione della media dei tassi di cambio di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, viene pagato all'aggiudicatario nella moneta dello Stato membro nel quale sono espletate le operazioni di gara.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni:

- a) dopo ogni invio, una dichiarazione attestante le quantità imbarcate, la qualità dei prodotti ed il loro imballaggio;
- b) la data di partenza delle navi, la data prevista per l'arrivo a destinazione dei prodotti;
- c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

5. Nel caso in cui l'organismo d'intervento incaricato delle operazioni relative alla gara non è l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario, trasmette, al più presto, a quest'ultimo le informazioni necessarie per lo svincolamento della cauzione.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 318/76 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 febbraio 1976**

**che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali da applicare nel settore dei cereali in caso di perturbazione<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, nel settore del frumento tenero, una gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione di cui rispettivamente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, allo scopo di assicurarne l'approvvigionamento della Comunità pur partecipando all'approvvigionamento di mercati specifici, è necessario che la gara all'esportazione venga limitata ai mercati in causa situati nelle zone II e III di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 306/76 della Commissione, del 12 febbraio 1976, relativo ad una nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione nel settore dei cereali e del riso<sup>(5)</sup>;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione del prelievo all'esportazione, dal regolamento (CEE) n. 3130/73 della Commissione, del 16 novembre 1973, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la messa all'asta del prelievo all'esportazione nel settore dei cereali<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 771/75<sup>(7)</sup>, e per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CEE) n.

279/75 della Commissione, del 4 febbraio 1975, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla gara per la restituzione all'esportazione nel settore dei cereali<sup>(8)</sup>;

considerando che l'obiettivo perseguito con la gara può essere attuato solo a condizione che l'aggiudicatario adempia tutti gli impegni assunti all'atto della presentazione dell'offerta; che fra tali impegni v'è l'obbligo di inoltrare una domanda di titolo d'esportazione; che la cauzione di gara da costituire all'atto della presentazione dell'offerta può garantire l'osservanza di detto obbligo;

considerando che, per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata effettiva di validità del titolo rilasciato ai singoli aggiudicatari nell'ambito della gara sia identica;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara per il prelievo e la restituzione all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È indetta una gara per il prelievo all'esportazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2747/75 e/o per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2746/75.

2. La gara verte sul frumento tenero da esportare verso i paesi delle zone II e III di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 306/76.

3. La gara è aperta fino al 20 maggio 1976. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i termini di presentazione delle offerte sono specificati nel bando di gara.

(1) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 82.

(4) GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.

(5) GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 14.

(6) GU n. L 319 del 20. 11. 1973, pag. 10.

(7) GU n. L 77 del 26. 3. 1975, pag. 13.

(8) GU n. L 31 del 5. 2. 1975, pag. 8.

*Articolo 2*

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 tonnellate.

*Articolo 3*

1. La cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 ammonta a 20 unità di conto la tonnellata.

2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 e salvo casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata solo per l'offerta che non è stata presa in considerazione o per la quantità per la quale l'aggiudicatario fornisce la prova dell'arrivo a destinazione, prova che deve essere fornita secondo le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, secondo, terzo e quarto capoverso del regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(1)</sup>.

*Articolo 4*

La richiesta di titolo e il titolo stesso devono recare nella casella 13 la menzione della zona di destinazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Il titolo obbliga ad esportare verso detta destinazione.

*Articolo 5*

Il titolo d'esportazione non viene rilasciato e pertanto la cauzione di cui all'articolo 3, costituita a norma dell'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, viene incamerata, qualora non venga rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), di detti regolamenti.

*Articolo 6*

1. In deroga al disposto dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75<sup>(2)</sup>, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

*Articolo 7*

1. Se l'obbligo di esportare non è stato assolto, la cauzione di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75 viene incamerata per un quantitativo uguale alla differenza tra:

- a) il 93 % della quantità netta indicata nel titolo d'esportazione e
- b) la quantità netta effettivamente esportata.

2. Tuttavia, se la quantità esportata ammonta a meno del 7 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata integralmente.

3. Su richiesta del titolare del titolo d'esportazione, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata, proporzionalmente ai quantitativi di prodotto per i quali venga fornita la prova d'esportazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, a condizione peraltro che tale prova attesti l'avvenuta esportazione di una quantità pari almeno al 7 % della quantità netta indicata nel titolo.

*Articolo 8*

Le offerte presentate devono pervenire alla Commissione, tramite gli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo lo scadere del termine di presentazione settimanale delle offerte, specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto in allegato.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione entro lo stesso termine massimo di cui al comma precedente.

*Articolo 9*

In Italia, durante il periodo in cui vige l'ora legale, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono ritardate di un'ora. In Irlanda e nel Regno Unito, durante il periodo in cui non viene applicata la cosiddetta ora estiva, le ore limite fissate per la presentazione delle offerte si intendono anticipate di un'ora.

*Articolo 10*

1. In deroga all'articolo 5 dei regolamenti (CEE) n. 3130/73 e (CEE) n. 279/75, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75, oppure
- di fissare un prelievo minimo all'esportazione, tenendo conto fra l'altro dei criteri precisati all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 2747/75, oppure
- di non dar seguito alla gara.

<sup>(1)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione.

Ove venga fissato un prelievo minimo all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente od i

concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detto prelievo minimo.

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

**Gara settimanale prelievo/restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III**

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

## I

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo prelievo all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

## II

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo restituzione all'esportazione in moneta nazionale/tonnellata
1		
2		
3		
4		
5		
ecc.		

**REGOLAMENTO (CEE) N. 319/76 DELLA COMMISSIONE**

del 13 febbraio 1976

relativo alla vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 79/75 della Commissione, del 14 gennaio 1975<sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1282/75<sup>(4)</sup>, ha istituito un regime di gare mensili per la vendita di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento; che i quantitativi di carne messi in gara non sono stati aggiudicati per intero; che, d'altra parte, in particolare, i concorrenti non aggiudicatari potranno essere interessati all'approvvigionamento in carni;

considerando che è opportuno porre in vendita i quantitativi residui di carni disossate secondo il regolamento (CEE) n. 1315/74 della Commissione, del 28 maggio 1974, relativo al disossamento delle carni bovine prese in carico dagli organismi d'intervento<sup>(5)</sup>, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2630/75<sup>(6)</sup>; che i quantitativi detenuti dall'organismo d'intervento francese non sono sufficientemente importanti per giustificare una nuova gara nel mese di marzo;

considerando che è pertanto opportuno mettere in vendita a prezzi fissati forfettariamente in anticipo talune carni bovine disossate, conformemente agli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 della Commissione, del 4 febbraio 1969, relativo alle modalità di applicazione per lo smaltimento delle carni bovine congelate acquistate dagli organismi d'intervento<sup>(7)</sup>, introducendo tuttavia alcune disposizioni derogatorie che si rendono necessarie soprattutto in materia di pagamento delle merci; che, per non influenzare negativamente lo svolgimento normale delle gare, la vendita ai prezzi fissati può aver luogo soltanto per un periodo limitato;

considerando che durante le operazioni di ritiro dall'ammasso possono verificarsi casi di forza maggiore; che è pertanto opportuno dare agli organismi d'intervento la possibilità di prendere in tal caso le misure necessarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Durante il periodo dal 16 al 27 febbraio 1976, nei limiti delle quantità disponibili l'organismo d'intervento irlandese vende fino a 6 000 tonnellate e gli organismi d'intervento danese e tedesco vendono fino a 2 000 tonnellate di carni disossate, secondo il regolamento (CEE) n. 1315/74, di cui qualità e prezzi sono indicati nell'allegato I.

2. Durante il periodo dal 16 febbraio al 31 marzo 1976, l'organismo d'intervento francese vende fino a 1 250 tonnellate di carni disossate, secondo il regolamento (CEE) n. 1315/74, di cui qualità e prezzi sono indicati nell'allegato II.

3. Le vendite hanno luogo secondo gli articoli da 2 a 5 del regolamento (CEE) n. 216/69 e le disposizioni del presente regolamento.

4. Gli interessati possono informarsi dei quantitativi e dei luoghi di magazzinaggio, rivolgendosi agli indirizzi indicati nell'allegato III.

*Articolo 2*

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 216/69, il prezzo viene pagato via via che le merci escono dal deposito, proporzionalmente ai quantitativi ritirati ed al più tardi il giorno precedente ogni ritiro.

*Articolo 3*

In deroga all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 216/69, se i quantitativi disponibili presso un organismo d'intervento sono inferiori a quelli per i quali siano state presentate domande d'acquisto il giorno d'entrata in vigore del presente regolamento, dette domande si considerano presentate simultaneamente.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

(3) GU n. L 10 del 15. 1. 1975, pag. 9.

(4) GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 17.

(5) GU n. L 144 del 29. 5. 1974, pag. 11.

(6) GU n. L 268 del 17. 10. 1975, pag. 16.

(7) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 10.

*Articolo 4*

Se, per causa di forza maggiore, l'acquirente non può rispettare i termini di presa in consegna, l'organismo d'intervento stabilisce le misure che ritiene necessarie in considerazione della circostanza addotta.

L'organismo d'intervento informa la Commissione dei singoli casi di forza maggiore e delle relative misure adottate.

*Articolo 5*

Durante il mese di marzo 1976, non sarà effettuata alcuna vendita, mediante gara prevista dal regolamento (CEE) n. 79/75, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 6*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

## ANNEXE I — ANHANG I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANNEX I — BILAG I

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne — Verkaufspreis, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkooprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling prices, expressed in units of account per metric ton — Salgspris udtrykt i RE/ton

1. DANMARK	<i>Ungtyre</i> 1. Kvalitet	<i>Tyre</i> <i>Prima</i> Kvalitet	<i>Køer</i> 1. Kvalitet	<i>Køer med</i> <i>kalvetænder</i> 1. Kvalitet
Mørbrad	3 958		4 050	
Filet	2 705		2 705	
Kød af bagfjerdinger (med undtagelse af filet og mørbrad)	2 276		2 038	
Udbenede forfjerdinger	1 715		1 517	
2. DEUTSCHLAND	<i>Jungbullen</i>		<i>Ochsen</i>	
Filets mit Kopf, ohne Strang	5 172		5 172	
Roastbeefs	3 772		3 635	
Kugeln	2 300		2 275	
Unterschalen	2 263		2 235	
Hüftstücke	2 179		2 179	
Oberschalen	2 375		2 375	
3. IRELAND	<i>Cows</i>		<i>Steers 1, 2 and</i> <i>Heifers 2</i>	
Filets	3 567		3 800	
Striploins	2 170		2 700	
Insides	—		2 097	
Outsides	—		1 924	
Knuckles	—		1 902	
Butts	—		1 900	
Hindquarters (excluding filets and striploins)	1 296		—	
Cube rolls	2 400		2 601	
Forequarters (excluding cube rolls)	—		1 234	

## ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANNEX II — BILAG II

Prix de vente exprimés en unités de compte par tonne — Verkaufspreis, ausgedrückt in RE/Tonne — Prezzi di vendita espressi in unità di conto per tonnellata — Verkooprijzen, uitgedrukt in rekeneenheden per ton — Selling prices, expressed in units of account per metric ton — Salgspris udtrykt i RE/ton

FRANCE	<i>Vaches et bœufs</i>
Caisse • A •	1 526
Caisse • M •	2 476
Romstecks	2 300
Tendes de tranches	2 547
Tranches grasses	2 400

*ANNEXE III — ANHANG III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANNEX III — BILAG III*

**Adresses des organismes d'intervention — Adressen van de interventiebureaus —  
Anschriften der Interventionsstellen — Addresses of the intervention agencies — Indirizzi  
degli organismi d'intervento — Interventionsorganernes adresser**

- DANMARK :** Direktoratet for Markedsordningerne  
Torvegade 2  
DK-1400 København K  
Tel. (01) Sundby 9810, Telex 15 137 DK
- DEUTSCHLAND :** Einfuhr- und Vorratsstelle für Schlachtvieh, Fleisch und  
Fleischerzeugnisse (EVSt)  
6000 Frankfurt am Main 18  
Adickesallee 40  
Tel. (06 11) 55 04 61, Telex EVFLF D 04 111 56
- FRANCE :** Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (ONIBEV)  
8-10, boulevard de Vaugirard,  
75738 Paris CEDEX 15  
téléphone 273 88 00
- IRELAND :** Department of Agriculture and Fisheries, Agriculture House  
Kildare Sreet  
Dublin 2  
Tel. (01) 78 90 11, ext. 23 56, Telex 4280 and 5118
-

**REGOLAMENTO (CEE) N. 320/76 DELLA COMMISSIONE**

del 13 febbraio 1976

**concernente il rilascio, durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per un nuovo quantitativo di 50 000 giovani bovini destinati all'ingrasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regime di sospensione del rilascio dei titoli d'importazione è stato reso più flessibile col regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>; che, tuttavia, tale regime non permette l'importazione di giovani bovini;

considerando che il regime di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 è stato istituito per far fronte al deficit di giovani bovini idonei all'ingrasso di cui soffre generalmente la Comunità; che, a decorrere dall'applicazione delle misure di salvaguardia, tale regime è stato sospeso;

considerando che, per rendere meno rigide dette misure, è stato tenuto conto delle possibilità comunitarie di approvvigionamento di tali animali, in particolare con il regolamento (CEE) n. 2476/75 della Commissione, del 29 settembre 1975, concernente il rilascio, durante il periodo d'applicazione delle misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per un nuovo contingente di 30 000 capi di vitelli e giovani bovini destinati all'ingrasso<sup>(4)</sup>; che l'applicazione di detta misura è limitata alle domande di titoli d'importazione presentate sino al 29 febbraio 1976; che i motivi che hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 2476/75 sussistono; che, malgrado ciò, l'adozione di detto regolamento ha incontrato numerose difficoltà e a tale titolo hanno potuto essere importati soltanto 10 000 capi; che è necessario autorizzare l'importazione dei contingenti residui, nonché prevedere la possibilità d'importare altri 30 000 capi; che è opportuno ridurre il prelievo applicabile a tali importazioni e prorogare la scadenza per la presentazione delle domande di titoli sino alla fine del mese di marzo 1976,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

<sup>(3)</sup> GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU n. L 253 del 30. 9. 1975, pag. 28.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Secondo le modalità particolari previste dal presente regolamento, vengono rilasciati titoli d'importazione per 50 000 giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 kg e inferiore o pari a 300 kg.

Se il peso del giovane bovino importato è inferiore del 10 % al massimo al peso di 220 kg, l'animale è da considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

2. I titoli sono rilasciati dall'organismo competente :

- italiano, per un massimo di 48 500 capi,
- tedesco, per un massimo di 1 500 capi.

3. I titoli rilasciati in base alle disposizioni del presente regolamento sono validi soltanto nello Stato membro che li ha rilasciati.

*Articolo 2*

1. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire agli importatori il libero accesso alla quota-parte loro assegnata, qualunque sia il loro luogo di stabilimento nella Comunità.

2. Il grado di utilizzazione della quota-parte degli Stati membri viene accertato in base ai titoli d'importazione rilasciati.

3. Entro il quinto giorno di ogni mese, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, mediante telex, il totale degli animali per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione durante il mese precedente.

*Articolo 3*

1. La domanda di titolo d'importazione riguarda animali vivi la cui quantità è espressa in numero di capi.

2. Ogni domanda concerne un minimo di 100 capi ed è corredata :

a) di una dichiarazione scritta del richiedente, con cui questi assume l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data d'immissione in libera pratica;

b) di una cauzione pari a 60 unità di conto per capo.

3. Il prelievo applicabile ai giovani bovini importati a norma del presente regolamento è pari al 55 % del prelievo intero.

4. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano nella casella n. 12 una delle diciture seguenti:

— « Valido per ... giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (regolamento (CEE) n. 320/76); titolo valido in ... (Stato membro di rilascio) »;

— « Valable pour ... jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (règlement (CEE) n° 320/76); certificat valable en ... (État membre de délivrance) »;

— « Gültig für ... männliche Jungrinder für die Mast (Verordnung (EWG) Nr. 320/76); Lizenz gültig in ... (ausstellender Mitgliedstaat) »;

— « Geldig voor ... jonge mannelijke runderen, bestemd voor de mesterij (Verordening (EEG) nr. 320/76); certificaat geldig in ... (Lid-Staat van afgifte) »;

— « Gyldig for ... ungtyre bestemt til opfedning (forordning (EØF) nr. 320/76); licens gyldig i ... (udstedelsesmedlemsstaten) »;

— « Valid for ... young bovine animals for fattening (Regulation (EEC) No 320/76); certificate valid in ... (Member State of delivery) ».

5. Il titolo reca, nella casella n. 20, una delle diciture seguenti:

— « Prelievo applicabile: 55 % del prelievo intero »;

— « Prélèvement applicable: 55 % du prélèvement entier »;

— « Geltende Abschöpfung: 55 % der vollen Abschöpfung »;

— « Toe te passen heffing: 55 % van de volle heffing »;

— « Gældende afgift: 55 % af den samlede afgift »;

— « Applicable levy: 55 % of full levy ».

#### Articolo 4

1. La cauzione viene immediatamente svincolata:

a) se l'interessato fornisce la prova alle autorità competenti dello Stato membro importatore che il giovane bovino in questione:

— non è stato macellato prima che sia trascorso il periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), ovvero

— è morto per malattia o infortunio prima della fine di tale periodo;

b) per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

2. Se la prova di cui al paragrafo 1, lettera a) non è stata fornita entro 150 giorni dalla data d'immissione in libera pratica, la cauzione viene incamerata.

Tuttavia, per gli animali per i quali i titoli d'importazione non sono stati utilizzati, viene incamerato solamente un importo pari a 5 unità di conto per capo.

#### Articolo 5

1. Ogni animale importato in base al regime di cui all'articolo 1 viene contrassegnato mediante:

— un marchio indelebile, ovvero

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata,

apposti in almeno un orecchio.

2. Il marchio e la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare — se del caso — la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

#### Articolo 6

1. Il titolo d'importazione rilasciato ai sensi del presente regolamento ha una validità di 30 giorni dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 193/75.

2. Le domande di titoli d'importazione possono essere inoltrate sino al 31 marzo 1976.

#### Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

#### Articolo 8

Il regolamento (CEE) n. 2476/75 è abrogato.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CEE) N. 321/76 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 1976

relativo a un regime modificato d'importazione, durante il periodo d'applicazione di misure di salvaguardia, di determinati giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

considerando che il regime di sospensione del rilascio di titoli d'importazione è stato reso più flessibile col regolamento (CEE) n. 76/76 della Commissione, del 16 gennaio 1976, che istituisce un regime di abbinamento tra l'importazione di prodotti del settore delle carni bovine nel quadro delle misure di salvaguardia e la vendita di carni bovine detenute dagli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>; che, tuttavia, tale regime non permette l'importazione di giovani bovini;

considerando che in alcune regioni della Comunità esiste una domanda specifica di giovani bovini di determinate razze alpine destinati all'ingrasso, domanda che il mercato comunitario può soddisfare soltanto con difficoltà; che tale domanda è dovuta alla situazione strutturale dell'allevamento nelle regioni interessate;

considerando che è stata pertanto ammessa l'importazione di detti animali con regolamento (CEE) n. 3248/75 della Commissione, dell'11 dicembre 1975, concernente il rilascio, durante il periodo d'applicazione di misure di salvaguardia, di titoli d'importazione per delle nuove quantità di determinati giovani bovini di razze alpine destinati all'ingrasso<sup>(4)</sup>; che l'applicazione di detta misura è limitata alle domande di titoli d'importazione depositate sino al mese di marzo 1976; che i motivi che hanno determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 3248/75 sussistono; che, di conseguenza, è opportuno aumentare i quantitativi che possono essere importati, nonché ridurre il prelievo applicabile dal 75 al 40 % del prelievo intero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Secondo le modalità particolari previste dal presente regolamento, vengono rilasciati titoli d'impor-

tazione per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso superiore a 220 chilogrammi e inferiore o uguale a 300 chilogrammi, della razza alpina chiazata del Simmental, privi di denti di seconda dentizione, nonché delle razze alpine grigia, bruna o del Pinzgau.

Se il peso del giovane bovino importato supera del 10 % al massimo il peso di 300 kg o è inferiore del 10 % al massimo al peso di 220 kg, l'animale è da considerarsi importato in virtù del presente regolamento.

2. La domanda di titolo d'importazione riguarda animali vivi la cui quantità è espressa in numero di capi.

3. Ogni domanda concerne un minimo di 100 capi ed è corredata:

- a) di una dichiarazione scritta con la quale il richiedente assume l'impegno che i giovani bovini verranno ingrassati nello Stato membro importatore per un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di immissione in libera pratica;
- b) di una cauzione di 60 unità di conto per capo.

#### Articolo 2

1. Le domande di titoli d'importazione devono essere depositate presso gli organismi competenti degli Stati membri dal 23 al 27 febbraio e dal 15 al 19 marzo 1976.

La domanda di titolo e il titolo medesimo recano:

- a) nella casella n. 12, una delle diciture seguenti:
  - « valido per giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (regolamento (CEE) n. 321/76) »,
  - « gültig für männliche Jungrinder für die Mast (Verordnung (EWG) Nr. 321/76) »,
  - « valable pour jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (règlement (CEE) n° 321/76) »,
  - « geldig voor jonge mannelijke runderen, bestemd voor de mesterij (Verordening (EEG) nr. 321/76) »,
  - « gyldig for ungtyre bestemt til opfedning (forordning (EØF) nr. 321/76) »,
  - « valid for young male bovine cattle intended for fattening (Regulation (EEC) No 321/76) »;

b) nella casella n. 14, l'indicazione del paese d'origine.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.

(3) GU n. L 10 del 17. 1. 1976, pag. 21.

(4) GU n. L 322 del 13. 12. 1975, pag. 17.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Gli Stati membri comunicano per telex alla Commissione, al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo di presentazione delle domande, il quantitativo globale oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, per ciascuno dei paesi terzi interessati.

La Commissione decide, nell'ambito di un volume globale mensile di 10 000 capi, in quale misura possa essere dato seguito alle domande.

Se le domande di titoli superano il volume previsto, la Commissione fissa percentuali di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. Il rilascio dei titoli avviene il 15 marzo 1976 per le domande presentate dal 23 al 27 febbraio ed il 5 aprile 1976 per le domande presentate dal 15 al 19 marzo.

4. L'importazione è subordinata, oltre che alla presentazione del relativo titolo, alla produzione di un documento ufficiale redatto dalle autorità competenti del paese terzo indicato nella casella n. 14 del titolo d'importazione ed attestante che i giovani bovini soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 3

1. La cauzione viene immediatamente svincolata:

a) se l'interessato prova alle autorità competenti dello Stato membro importatore che il giovane bovino:

— non è stato macellato prima che sia trascorso il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a),

ovvero

— è morto per malattia o infortunio prima della fine di tale periodo;

b) per il quantitativo per il quale il titolo d'importazione non è stato rilasciato.

2. Qualora la prova di cui al paragrafo 1, lettera a), non sia stata fornita entro 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), la cauzione viene incamerata.

Tuttavia per gli animali per i quali i titoli d'importazione non sono stati utilizzati, viene incamerato solamente un importo pari a 5 unità di conto per capo.

#### Articolo 4

3. Ogni animale importato in base al regime di cui all'articolo 1 viene contrassegnato mediante:

— un marchio indelebile o

— una marca auricolare ufficiale o ufficialmente approvata,

apposti in almeno un orecchio.

2. Il marchio o la marca devono permettere, mediante registrazione all'atto dell'immissione in libera pratica, di constatare — se del caso — la data di detta immissione e l'identità dell'importatore.

#### Articolo 5

Il prelievo applicabile ai giovani bovini importati a norma del presente regolamento è pari al 40 % del prelievo intero.

#### Articolo 6

1. Il titolo d'importazione rilasciato in virtù del presente regolamento è valido per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

2. Il titolo reca nella casella n. 20 una delle diciture seguenti:

— « *Prelievo applicabile: 40 % del prelievo intero* »,

— « *Geltende Abschöpfung: 40 % der vollen Abschöpfung* »,

— « *Prélèvement applicable: 40 % du prélèvement entier* »,

— « *Toe te passen heffing: 40 % van de volle heffing* »,

— « *Gældende afgift: 40 % af hele afgiften* »,

— « *Applicable levy: 40 % of full levy* ».

Inoltre esso reca, sempre nella casella n. 20, quando sia stato fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, una delle seguenti diciture:

— « *Titolo valido per (quantità in lettere e in cifre) capi* »,

— « *Lizenz gültig für (Menge in Buchstaben und Zahlen) Stück Vieh* »,

— « *Certificat valable pour (quantité en lettres et en chiffres) têtes* »,

— « *Certificaat geldig voor (hoeveelheid in letters en cijfers) stuks vee* »,

— « *Licens gyldig for (mængde i bogstaver og tal) stk* »,

— « *Licence valid for (quantity in words and figures) head* ».

#### Articolo 7

Il regolamento (CEE) n. 3248/75 è abrogato.

#### Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 322/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che sopprime il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 1702/75<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3091/75<sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento (CEE) n. 1702/75 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a sopprimere il prelievo all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1702/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3091/75, è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.  
<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.  
<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.  
<sup>(4)</sup> GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 15.  
<sup>(5)</sup> GU n. L 308 del 28. 11. 1975, pag. 27.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 323/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che sopprime il prelievo all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando che il prelievo all'esportazione per gli sciroppi ed altri zuccheri è stato istituito con regolamento (CEE) n. 403/74<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1678/75<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 403/74 ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a sopprimere il prelievo all'esportazione per gli sciroppi e altri zuccheri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 403/74, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1678/75, è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 168 del 10. 7. 1975, pag. 68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 324/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che fissa i prelievi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972, relativo ai prelievi applicabili all'olio d'oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni prodotti contenenti olio d'oliva<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, del 22 luglio 1974, relativo alle importazioni dalla Tunisia di oli d'oliva<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 303/74 del Consiglio, del 4 febbraio 1974, relativo alle importazioni di olio d'oliva dal Marocco<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione nel settore dell'olio d'oliva sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3046/75<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 267/76<sup>(8)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità menzionate nel regolamento (CEE) n. 3046/75 ai prezzi d'offerta di cui la Commissione è a conoscenza conduce a modificare i prelievi all'importazione attualmente in vigore conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE, all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 443/72, all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1912/74 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 303/74 sono fissati nel quadro allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.

<sup>(4)</sup> GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 202 del 24. 7. 1974, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU n. L 34 del 7. 2. 1974, pag. 4.

<sup>(7)</sup> GU n. L 303 del 22. 11. 1975, pag. 28.

<sup>(8)</sup> GU n. L 33 del 7. 2. 1976, pag. 21.

## ALLEGATO

## Prelievi applicabili alle importazioni effettuate dal 16 febbraio 1976 in UC/100 kg

Numero della tariffa doganale comune	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi paesi e trasportati direttamente da uno di questi paesi nella Comunità			Prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità	Paesi terzi
	Grecia	Marocco	Tunisia		
07.01 N II	7,803	13,360	13,360	14,060	13,360
07.03 A II	7,803	13,260	13,260	14,060	13,260
15.07 A I a)	39,927	70,941	70,941	74,141	74,141
15.07 A I b)	53,595	95,227	95,227	101,227	101,227
15.07 A II a)	35,470	63,411 <sup>(1)(3)</sup>	63,411 <sup>(1)(3)</sup>	63,911 <sup>(3)</sup>	63,911 <sup>(2)(3)</sup>
15.07 A II b)	35,470	63,411 <sup>(1)(3)</sup>	63,411 <sup>(1)(3)</sup>	63,911 <sup>(3)</sup>	63,911 <sup>(2)(3)</sup>
15.17 A I	17,735	31,956	31,956	31,956	31,956
15.17 A II	28,376	51,129	51,129	51,129	51,129
23.04 A	2,838	5,113	5,113	5,113	5,113

<sup>(1)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di questo prodotto è definito nei regolamenti (CEE) n. 303/74 e (CEE) n. 1912/74 del Consiglio, (CEE) n. 1936/75 e (CEE) n. 1937/75 della Commissione.

<sup>(2)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione di olio d'oliva diverso da quello sottoposto ad un processo di raffinazione, interamente ottenuto in Spagna o in Turchia e trasportato direttamente da uno di questi paesi nella Comunità, è definito nei regolamenti (CEE) n. 2164/70 e (CEE) n. 306/74 del Consiglio e (CEE) n. 1938/75 della Commissione.

<sup>(3)</sup> I prodotti relativi a tale sottovoce sono definiti dai regolamenti (CEE) n. 618/72 e (CEE) n. 3366/75 della Commissione, modificato dal regolamento (CEE) n. 86/76.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 325/76 DELLA COMMISSIONE**  
del 13 febbraio 1976

**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1675/75 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 309/76 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1675/

75, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1.*

I prelievi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3330/74 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 168 del 10. 7. 1975, pag. 61.

<sup>(4)</sup> GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 21.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione del 13 febbraio 1976 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(UC/100 kg)*

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	7,11
	II. zucchero greggio	5,45 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	7,11
	II. zucchero greggio	5,45 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 326/76 DELLA COMMISSIONE****del 13 febbraio 1976****che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,considerando che l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 207/76<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 299/76<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 207/76 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente

conduce a modificare l'importo di base del prelievo attualmente in vigore come indicato nel presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 è fissato, per 100 chilogrammi di prodotto, a 0,0711 unità di conto per l'1 % del tenore di saccarosio.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 del 31. 12. 1974, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1976, pag. 23.<sup>(4)</sup> GU n. L 37 del 12. 2. 1976, pag. 23.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

### DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile e in quello dell'abbigliamento

(76/206/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale<sup>(3)</sup>, considerando che il termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della decisione 72/429/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore di persone occupate nel settore tessile<sup>(4)</sup> è scaduto il 1° gennaio 1976;

considerando tuttavia che la situazione dell'occupazione nel settore tessile della Comunità continua ad essere caratterizzata da squilibri di carattere qualitativo e quantitativo ponendo in evidenza la necessità di prolungare l'azione specifica comune diretta a garantire un migliore adeguamento dell'offerta e della domanda di manodopera in tale settore;

considerando che le difficoltà riscontrate nel settore tessile per quanto riguarda l'occupazione hanno progressivamente influenzato il settore dell'abbigliamento,

DECIDE:

#### Articolo 1

1. Sono suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale di persone occupate nel settore tessile, ivi compresa la trasformazione delle fibre chimiche, e in quello dell'abbigliamento, la

cui attività sia direttamente pregiudicata, o rischi di esserlo, da misure di adattamento strutturale di carattere qualitativo o quantitativo e che sono destinate ad esercitare un'attività subordinata sia all'interno che all'esterno di tali settori.

2. Sono ugualmente suscettibili di beneficiare del contributo del Fondo, alle condizioni di cui al paragrafo 1, le operazioni effettuate a favore di persone non subordinate che dirigono un'impresa del settore tessile o dell'abbigliamento, in particolare di carattere artigianale, e destinate a svolgere un'attività non subordinata.

#### Articolo 2

Possono costituire oggetto del contributo del Fondo, ai sensi della presente decisione, le provvidenze il cui elenco è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1761/74<sup>(6)</sup>.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione entro un periodo che inizia il 2 gennaio 1976 e scade diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

(1) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

(2) GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 65.

(3) Parere reso il 27. 11. 1975 (non ancora pubblicato nella GU).

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 160.

(5) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.

(6) GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 1.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 9 febbraio 1976**

**relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro**

(76/207/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il Consiglio, nella risoluzione del 21 gennaio 1974 relativa ad un programma di azione sociale (3), ha inserito tra le priorità delle azioni volte a realizzare la parità tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro ed alla formazione e promozione professionali, nonché per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le retribuzioni;

considerando che, in materia di retribuzioni, il Consiglio ha adottato, in data 10 febbraio 1975, la direttiva 75/117/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (4);

considerando che un'azione della Comunità appare altresì necessaria per attuare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali, sia per quanto riguarda le altre condizioni di lavoro; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera; che il trattato non ha previsto i poteri di azione specifici necessari a tale scopo;

considerando che occorre definire ed attuare gradualmente con ulteriori strumenti il principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale,

*Articolo 1*

1. Scopo della presente direttiva è l'attuazione negli Stati membri del principio della parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, ivi compresa la promozione, e l'accesso alla formazione professionale, nonché le condizioni di lavoro e, alle condizioni di cui al paragrafo 2, la sicurezza sociale. Tale principio è denominato qui appresso « principio della parità di trattamento ».

2. Per garantire la graduale attuazione del principio della parità di trattamento in materia di sicurezza sociale, il Consiglio adotterà, su proposta della Commissione, disposizioni che ne precisino in particolare il contenuto, la portata e le modalità di applicazione.

*Articolo 2*

1. Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia.

2. La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante.

3. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto riguarda la gravidanza e la maternità.

4. La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

(1) GU n. C 111 del 20. 5. 1975, pag. 14.

(2) GU n. C 286 del 15. 12. 1975, pag. 8.

(3) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

(4) GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19.

*Articolo 3*

1. L'applicazione del principio della parità di trattamento implica l'assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda le condizioni di accesso, compresi i criteri di selezione, agli impieghi o posti di lavoro qualunque sia il settore o il ramo di attività, e a tutti i livelli della gerarchia professionale.

2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
- b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti delle professioni indipendenti;
- c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni.

*Articolo 4*

L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l'accesso a tutti i tipi e a tutti i livelli di orientamento, di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionali, implica che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché:

- a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
- b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché degli statuti delle professioni indipendenti;
- c) l'orientamento, la formazione, il perfezionamento nonché l'aggiornamento professionali, fatta salva l'autonomia accordata in alcuni Stati membri a taluni istituti privati di formazione, siano accessibili secondo gli stessi criteri e agli stessi livelli senza discriminazioni basate sul sesso.

*Articolo 5*

1. L'applicazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, comprese le condizioni inerenti al licenziamento, implica che siano garantite agli uomini e alle donne le medesime condizioni, senza discriminazioni fondate sul sesso.

2. A tal fine, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:

- a) siano soppresse le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento;
- b) siano nulle, possano essere dichiarate nulle o possano essere modificate le disposizioni contrarie al principio della parità di trattamento contenute nei contratti collettivi o nei contratti individuali di lavoro, nei regolamenti interni delle imprese nonché negli statuti delle professioni indipendenti;
- c) siano riesaminate quelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative contrarie al principio della parità di trattamento, originariamente ispirate da motivi di protezione non più giustificati; per le disposizioni contrattuali di analoga natura, le parti sociali siano sollecitate a procedere alle opportune revisioni.

*Articolo 6*

Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti giuridici interni le misure necessarie per permettere a tutti coloro che si ritengono lesi dalla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, di far valere i propri diritti per via giudiziaria, eventualmente dopo aver fatto ricorso ad altre istanze competenti.

*Articolo 7*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per proteggere i lavoratori contro i licenziamenti che rappresentino una reazione del datore di lavoro ad una rimostranza presentata a livello aziendale o ad un'azione giudiziaria volta a far osservare il principio della parità di trattamento.

*Articolo 8*

Gli Stati membri fanno in modo che le misure adottate in applicazione della presente direttiva e le disposizioni già vigenti in materia siano portate a conoscenza dei lavoratori in forme appropriate, quali, ad esempio, l'informazione sui luoghi di lavoro.

*Articolo 9*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro trenta mesi a decorrere dalla notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Per quanto riguarda tuttavia l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), primo periodo, e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), primo periodo, gli Stati membri effettueranno un primo esame e una prima eventuale revisione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ivi contemplate nel termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva.

2. Gli Stati membri esaminano periodicamente le attività professionali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, al fine di valutare se sia giustificato, tenuto conto dell'evoluzione sociale, mantenere le esclusioni in questione. Essi comunicano alla Commissione i risultati di tale esame.

3. Gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

*Articolo 10*

Entro due anni dalla scadenza del periodo di trenta mesi previsto dall'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri trasmettono alla Commis-

sione tutti i dati utili per permetterle di redigere una relazione, che sarà sottoposta al Consiglio, sull'applicazione della presente direttiva.

*Articolo 11*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 febbraio 1976.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

---